

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 39 - 1539/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI LOCANA – VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Locana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 11-4647 del 01/10/2012;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 37 del 26/10/2016, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con Nota in data 18/01/2017 (pervenuto il 25/01/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-04/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.405 abitanti al 1971, 2.186 abitanti al 1981, 1.983 abitanti al 1991, 1.804 abitanti al 2001 e 1.601 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che conferma una marcata diminuzione demografica nell'ultimo decennio;

- ⇒ superficie territoriale: 13.251 *ha* di montagna, dei quali, 261 *ha* presentano pendenze inferiori ai 5%, 913 *ha* con pendenze comprese tra i 5% e i 20% e 12.077 *ha* presentano pendenze superiori a 25%; per quanto attiene l'agricolture e le foreste si evidenziano 5.260 *ha*, di aree boscate pari a circa il 40% del territorio comunale;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale delle "Valli Orco e Soana", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 8 "Canavese Occidentale" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2;
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità e i trasporti:
 - è attraversato dalla S.P. n. 460 del Gran Paradiso;
 - è interessato dalla variante di Frera, sulla S.P. n. 460 che prevede in Località Frera-Formolosa, una nuova tratta stradale con adeguamento di un tratto della S.P. n. 460;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi del ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: Torrente Balma, Torrente Boggio, Torrente Cambrelle, Torrente Chireuni, Torrente Orco e Rio dell'Agnel, Rio Aalanao, Rio Pianetti, Torrente Eugio, Torrente Piantonetto e di Telessio;
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi dagli Enti coinvolti (D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244), vengono evidenziati: n. 36 frane puntuali, 1.989 ettari interessati da frane areali, 179 ettari interessati da conoidi, 17,5 km di dissesti lineari e 230 ettari di dissesti areali;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po, evidenzia nel territorio: 39 ettari da aree RME (Rischio idrogeologico molto elevato), 62 km di valanghe lineari, 907 ettari di valanghe areali e 828 ettari di zone pericolose;
 - ai sensi della Legge n. 445 del 09/07/1908 vengono segnalate le seguenti Località da trasferire o consolidare: Bertodasco - trasferire; Capoluogo (Vigna) – consolidare; Gascheria – consolidare; Grumel – trasferire; Rosone – trasferire;

⇒ tutela ambientale:

- una consistente porzione del territorio - 6.331 ettari - è inserita nel SIC IT 120100 e nell'Area Protetta Nazionale Istituita: "Parco Nazionale del Gran Paradiso" ;
- le sponde del Torrente Orco sono interessate da 243 ettari di fasce perifluviali, 20 ettari da Corridoi di connessione ecologica e 264 ettari di aree di particolare pregio paesaggistico (Buffer zones) ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

⇒ è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto che il Comune di Locana è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37 del 26/10/2016 di adozione della Variante parziale n. 1;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a modificare il P.R.G.C. vigente per consentire degli interventi *".....di completamento delle opere di protezione da crolli e valanghe di detriti a monte degli abitati di Boschietto e Gascheria..."* (Cfr pag. 3 Relazione Illustrativa), istituendo il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/2001, interessando una area libera da costruzioni, fatta eccezione per un basso fabbricato di proprietà privata adibito a ricovero attrezzi, che dovrà essere completamente demolito e un tratto della condotta dell'acquedotto municipale che verrà spostata;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 37 del 26/10/2016 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, [ma **non** contiene un prospetto numerico che segnali]il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n.1 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore*

agroforestale, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10/03/2017;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 13/02/2017 ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Locana, adottato con deliberazione C.C. n. 37 del 26/10/2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;
2. che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;
3. di trasmettere il presente Decreto al Comune di Locana per i successivi provvedimenti di sua competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 16/02/2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate

(Marco Marocco)